

Regolamento

per il funzionamento della Commissione Comunale di Vigilanza incaricata di valutare l'idoneità dei luoghi e locali, sede di pubblico intrattenimento o spettacolo.



Regolamento approvato con Delibera della Giunta Municipale n. 128 del 11 giugno 2002

A CURA DELL'A.O. SVILUPPO ECONOMICO E STATISTICA

Articolo 1

Compiti della Commissione - Luogo di riunione - Compenso

1. La Commissione Comunale di Vigilanza, di cui all'articolo 141-bis del Regolamento di esecuzione del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza, ha il compito di verificare la solidità e la sicurezza dei luoghi sede di pubblico intrattenimento e spettacolo, ai sensi di cui all'articolo 80 del Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS), ai fini del rilascio delle licenze di polizia amministrativa di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS, attribuite alla competenza comunale dall'articolo 19 del DPR 616/1977.
In particolare la Commissione Comunale provvede a:
 - a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
 - b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni;
 - c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l'incolumità pubblica;
 - d) accertare, ai sensi dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 3 dell'8 gennaio 1998, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4 della legge n. 337 del 18 marzo 1968;
 - e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.
2. Le riunioni della Commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal Presidente, nell'avviso di convocazione.
3. Ad ogni componente tecnico della Commissione spetta un compenso lordo, a seduta, nella misura di €. **22,65** (parificato al gettone di presenza corrisposto ai componenti le commissioni comunali ed automaticamente adeguato al variare dello stesso).

Articolo 2

Convocazione

1. La Commissione è convocata dal Presidente, con avviso scritto da inviare, a cura del segretario, a tutti i componenti e agli eventuali esperti da aggregare, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.
2. L'avviso deve essere spedito almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.
3. Il parere della Commissione è dato per scritto e deve essere adottato con l'intervento di tutti i componenti.
4. Gli accessi della Commissione sono comunicati, a cura del segretario della commissione, al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi anche mediante proprio rappresentante e presentare memorie e documenti. La comunicazione deve essere inviata al destinatario del provvedimento o al tecnico di fiducia eventualmente delegato, con lettera raccomandata a/r, ovvero fax, e-mail o sms, almeno tre giorni prima di quello previsto per la riunione, salvi i casi d'urgenza, con l'indicazione dell'importo delle spese di sopralluogo.
5. A richiesta, può essere ascoltato il soggetto che chiede la licenza per il pubblico intrattenimento o spettacolo ai fini della illustrazione del progetto o dell'iniziativa che si intende realizzare. Può essere ascoltato anche il tecnico che ha elaborato o redatto il progetto.

Articolo 3

Allestimenti temporanei - Verifica delle condizioni di sicurezza

1. Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione comunale abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Articolo 4

Verifica del rispetto delle condizioni imposte

1. Il presidente, sentita la commissione, individua, con proprio provvedimento, da notificare agli interessati, i componenti delegati ad effettuare controlli volti ad accertare il rispetto delle norme e cautele imposte ai vari esercenti, ed il corretto funzionamento dei meccanismi di sicurezza installati nei locali dagli stessi gestiti.
2. L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati deve essere comunicato, per scritto, al presidente della commissione, entro tre giorni dalla effettuazione.

Articolo 5

Locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone

1. Per i locali ed impianti che hanno una capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti sono sostituiti da una relazione tecnica di un professionista iscritto all'albo degli ingegneri o nell'albo dei geometri, con il quale si attesti la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Interno.
E' fatto salvo il rispetto delle vigenti disposizioni di sicurezza ed igienico-sanitarie.

Articolo 6

Utilizzo di attrezzature e giochi meccanici, elettromeccanici ed elettronici

1. Qualora siano impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici od elettronici, chi chiede l'intervento della commissione deve allegare all'istanza una relazione tecnica di tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell'impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge n. 425 del 6 ottobre 1995, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.

Articolo 7

Locali ed impianti esclusi dalle verifiche della commissione comunale

1. Non sono di competenza della commissione comunale di vigilanza le verifiche di locali e strutture seguenti:
 - i locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
 - i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero della Sanità.

Articolo 8

Formulazione del parere

1. Il parere della commissione è redatto per scritto. Deve essere motivato, in fatto ed in diritto, ai sensi dell'articolo 8 della legge 241/1990.
E' sottoscritto da tutti i membri della commissione e dal segretario.
2. Il segretario della commissione ha l'incarico di custodire gli originali dei verbali, raccogliendoli, annualmente in apposito registro, con pagine bollate singolarmente, con timbro ad inchiostro riproducibile lo stemma del Comune e numerate progressivamente.
Il 31 dicembre di ogni anno il registro è annotato con l'attestazione del numero complessivo delle pagine, sottoscritta dal segretario e dal presidente della commissione.
3. Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.
4. Il segretario della commissione deve inviare copia del verbale all'U.O. Commercio ed agli uffici che saranno, di volta in volta, indicati dalla commissione.

Articolo 9

Assenza dei lavori della commissione - Decadenza dell'incarico

1. I componenti che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della commissione, decadono automaticamente dall'incarico, e sono sostituiti.

Articolo 10

Nomina di componenti tecnici, esterni al COMUNE

1. Gli esperti esterni al comune sono nominati dal Sindaco su designazione del rispettivo Ordine professionale, tenuto conto della loro specializzazione.
2. L'incarico è a rotazione. Non può essere superiore a tre anni.
3. Non è rinnovabile se non sono trascorsi almeno tre anni dalla cessazione dell'incarico precedente.

Articolo 11

Nomina della commissione - Durata in carica

1. La commissione è nominata dal Sindaco.

2. Dura in carica tre anni.
3. Venuta a scadenza, per fine periodo di durata in carica, continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova commissione.

Articolo 12

Richieste di intervento della commissione

1. Ogni richiesta di intervento della commissione deve essere formulata con istanza in bollo, che deve essere presentata al Comune:
 - a) almeno **25 giorni** prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora si tratti di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di **fattibilità** (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione);
 - b) almeno **35 giorni** prima della data per la quale è fissato lo svolgimento della manifestazione, qualora si tratti di manifestazioni a carattere temporaneo **per verifica agibilità** (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, ecc.).
2. Tutti i documenti allegati alla richiesta, che dovranno corrispondere a quelli indicati dalla commissione, devono essere in originale od in copia autenticata ai sensi di legge, redatti da tecnico abilitato, iscritto all'albo ed in regola secondo la legge sul bollo.
3. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la commissione può richiedere, a fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa di quanto indicato nell'atto deliberato dalla Giunta Municipale e quant'altro previsto dalla normativa vigente, al fine di avere il quadro più completo e preciso possibile, di ciò che deve essere verificato.

Articolo 13

Spese di funzionamento della commissione

1. Le spese di sopralluogo della commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento. L'importo relativo deve essere corrisposto al comune, prima o all'atto del sopralluogo e fornendone prova, mediante:
 - versamento sul conto corrente postale n. 106518, intestato a Comune di Pescia, Servizio TESORERIA;
 - bonifico bancario intestato a : TESORERIA Comunale del comune di Pescia – c/o Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia – sede di Pescia – ABI 06260 CAB 24911;indicando comunque nella causale: "*Spese funzionamento Commissione locali pubblico spettacolo*",
2. La mancata corresponsione delle spese di sopralluogo comporta la non effettuazione del sopralluogo stesso.
3. Nel caso in cui il richiedente sia il comune stesso, i compensi saranno dovuti soltanto per i componenti tecnici esterni.

Z